

**C O M U N E D I G A G G I O M O N T A N O**

**P R O V I N C I A D I B O L O G N A**

\*\*\*\*\*

**Verbale n. 6 del 10 giugno 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di giugno, presso il mio studio in Faenza, ho provveduto ad esaminare la documentazione ricevuta al fine di esprimere un parere sul seguente argomento:

**"Disavanzo straordinario di amministrazione. Approvazione modalità di ripiano ai sensi del DM 2 aprile 2015"**

Vista

la proposta di deliberazione del Consiglio n. 17 del 10/06/2015 avente ad oggetto "Disavanzo straordinario di amministrazione. Approvazione modalità di ripiano ai sensi del DM 2 aprile 2015"

Riscontrato che

- a seguito dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi del D. Lgs. 118/2011 la Giunta Comunale di Gaggio Montano con delibera n. 21 del 30/04/2015 ha riconosciuto un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a complessivi euro 131.896,73;
- l'art. 3 comma 15 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggior disavanzo al 1 gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno;
- il DM del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 emanato in attuazione dell'art. 3 comma 16 del D. Lgs. 118/2011 individua le modalità di calcolo del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e le modalità di ripiano del disavanzo

straordinario di amministrazione, derogatorie rispetto alle modalità ordinarie contenute nell'art. 188 del D. Lgs. 267/2000

Preso atto

- che ai sensi dell'art. 2 del DM del 2 aprile 2015, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, il disavanzo straordinario può essere ripianato, ai sensi dell'art. 3 comma 16 del D. Lgs. 118/2011 in quote costanti a carico dei bilanci dei futuri esercizi per un periodo massimo di 30 anni mediante:

- l'utilizzo di proventi realizzati dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili,
- lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione determinate a seguito di vincoli formalmente attribuiti dagli enti,
- mediante l'utilizzo delle quote di avanzo destinate ad investimenti, escluse quelle finanziate da debito.

Preso atto

che l'amministrazione intende recuperare il maggior disavanzo di amministrazione di complessivi euro 131.896,73, in 30 quote annuali costanti di euro 4.396,56 ciascuna, da imputare nei singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione 2015;

che detta modalità di ripiano consente di ridurre al minimo l'onere straordinario da sostenere rendendolo finanziabile nell'ambito delle ordinarie politiche di bilancio, attraverso una riduzione delle spese correnti o una espansione delle entrate, senza incidere sulle risorse destinate alle spese di investimento che risultano già sotto dotate rispetto alle esigenze;

Visto

Il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 n. 267 dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile

il revisore unico

pur raccomandando all'Amministrazione di monitorare il bilancio e porre in essere tutte le azioni consentite per far fronte al disavanzo originatosi onde garantire gli equilibri di bilancio sia nell'esercizio in corso che in quelli futuri, esprime

parere favorevole

alla proposta di deliberazione consiliare sul ripiano in 30 anni del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

IL REVISORE UNICO  
Dott. Giorgio Leoni



